

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione "Coro Polifonico Canta Rei"



Il giorno 16/07/2025, alle ore 19:30, in videoconferenza tramite applicazione Google Meet, si è convocata l'Assemblea Straordinaria dell'associazione "Coro Polifonico Canta Rei", indetta con regolare comunicazione come da statuto vigente.

Sono presenti i seguenti soci:

ABATE Daniela Maria, C.F. BTADLM62L52L331N;
AMENTA Paola, C.F. MNTPLA63D61G273Q;
CAMPOBELLO Giulia, C.F. CMPGLI93M66G273W;
DAGNINO Stefania, C.F. DGNSFN98B64G273Q;
D'ARPA Rosalia, C.F. DRPRSL83D48G273O;
GALIO Maria Grazia, C.F. GLTMGR96T60G273B;
GIAIMO Silvia, C.F. GMISLV96D41H501R;
GIOTTI Fabrizio, C.F. GTTFRZ76H19G273R;
GOVERNALI Arcangelo, C.F. GVRRNG84R03G273U;
LA CROCE Salvatore, C.F. LCRSVT67A09G273A;
LA PLACA Ferdinando, C.F. LPLFDN94A25G273K;
LIPARI Ivana, C.F. LPRVNI85M61G273T;
LIPARI Silvia, C.F. LPRSLV90R58G273S;
LOMBARDO Luisa, C.F. LMBLSU94S42G273A;
MARTORANA Sara, C.F. MRTSRA91E66G273W;
MESSINA Giorgio, C.F. MSSGRG01P14G273E;
MESSINA Giuseppe, C.F. MSSGPP67E24G273J;
MINERVA Stefania, C.F. MNRSFN70C41G273E;
SANTINI Pablo, C.F. SNTTPBL98M23Z131T;
SCAFFIDI Alessandro, C.F. SCFLSN78R30G273V;
TERZO Antonina, C.F. TRZNNN70A62G273Y;
TOCCO Francesca Maria, C.F. TCCFNC97H49G273N;
TRAPANI Simona, C.F. TRPSMN81A61G273F;
UTRO Claudia, C.F. TRUCLD91L50G273J;
VENTURA Federica, C.F. VNTFRC92D44G273Q;
ZITO Andrea, C.F. ZTINDR93A07G273J;

-
per complessivi n. 26 soci su un totale di n. 30 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente Sig.ra Lombardo Luisa, verbalizza il Segretario Sig. Zito Andrea. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti rispetta quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria, dichiara la stessa validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ORDINE DEL GIORNO: -

- 1) Manifestazione volontà assembleare a essere Associazione di Promozione Sociale (APS), Decreto Legislativo (D. Lgs.) 117/17;
- 2) Proposta variazione statuto;

3) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia l'opportunità di modificare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17 e quindi iscriversi al RUNTS, richiamando la forma giuridica dell'Associazione di Promozione Sociale.

L'assemblea ne prende atto e **all'unanimità manifesta la propria volontà a essere un'Associazione di Promozione Sociale (APS)** e conferisce mandato al Presidente di richiedere la relativa qualificazione.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, in continuità al primo, il Presidente evidenzia la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17, che richiama la forma giuridica dell'Associazione di Promozione Sociale, per cui dà lettura del vecchio statuto e della proposta di nuovo avanzata evidenziandone le differenze.

Dopo ampia e partecipata discussione la proposta illustrata dal Presidente viene approvata, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dallo statuto, per cui **l'Assemblea delibera all'unanimità:**

❖ di adottare il nuovo testo dello statuto, allegato a tale verbale; relativamente alla modifica degli anni di mandato delle cariche sociali l'assemblea delibera che quelle vigenti termineranno il loro incarico tenendo conto della durata di tre anni prevista dal precedente statuto, alla loro scadenza naturale o rinnovo se precedente alla scadenza naturale (2027) varrà la durata del nuovo mandato quinquennale previsto dal nuovo statuto D. Lgs. 117/17;

di conferire mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è **esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17;**

di iscrivere l'associazione al RUNTS, alla sezione b) Associazioni di promozione sociale, acquisendo, laddove ancora non in dotazione, tutti gli strumenti necessari per espletare tale procedura.


Il Presidente, alle ore 20:55, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto.

Palermo, 16/07/2025

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 13/24 al n. 158 serie 3

Pagato € 20,00 Succulata

2



STATUTO

Coro Polifonico Canta Rei Associazione di Promozione Sociale (APS)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede e durata - Aderente/Associato

È costituita, ai sensi del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti in materia, l'Associazione di Promozione Sociale "**Coro Polifonico Canta Rei Associazione di Promozione Sociale**", in breve "**Coro Polifonico Canta Rei APS**", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è a Palermo al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'Assemblea ordinaria. L'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso comune deliberata dall'Assemblea non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale ed estero.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri l'art. 35 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'Associazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto, agisce nel rispetto della normativa di settore, dei principi generali del nostro ordinamento giuridico e dei principi costituzionali, attenendosi a criteri di assoluta trasparenza amministrativa.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti interni di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

L'Associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti

riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II, Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e all'associazionismo di promozione sociale. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione b) Associazioni di promozione sociale, l'associazione inserirà l'acronimo "APS" nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l'acronimo "ETS".

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Associazione ha sede, tramite lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs. 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs. 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:

- intervenire nel campo della didattica, dell'istruzione e della formazione musicale in tutte le forme possibili, avvalendosi anche della collaborazione di esperti;
- creare un luogo di incontro e di aggregazione nel nome del comune interesse per la musica e la cultura;
- valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, come strumento di crescita e arricchimento individuale e comunitario;
- creare un coro polifonico stabile;
- promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni simili, italiane e straniere;
- intraprendere, incrementare e consolidare rapporti/collaborare con Enti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi e delle finalità associative;
- promuovere servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, anche collaborando con istituzioni del territorio;
- curare la creazione di siti internet, di materiale fonografico, informatico e audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di didattica strumentale e corale, informatica musicale e storia della musica, lezioni, seminari, stage, concerti, eventi e spettacoli, concorsi, borse di studio, laboratori di arte, teatro e musica d'insieme;
- incentivare e attuare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati e lo scambio interculturale;
- aderire a organismi nazionali e internazionali nel rispetto della normativa e della mission associativa;
- organizzare e realizzare corsi didattici, laboratori, registrazioni, festival, rassegne, concorsi, spettacoli, manifestazioni, eventi musicali, spettacoli itineranti e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza, la pratica e la fruizione della musica, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati;
- organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, in particolare per cori polifonici, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico.

Le attività previste sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con l'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali, europee, o internazionali, o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs. 117/17 e decreti successivi.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

Articolo 7

Il volontario

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari saranno iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 8

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati¹ nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dall'art 35 del d. lgs. 117/17 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Associati

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono essere associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità e le attività associative e che partecipano alle stesse con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

¹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- indicare la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'Associazione in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Per i minori che desiderino associarsi, la domanda è presentata su richiesta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Membri onorari

L'Assemblea dei associati ha la facoltà di nominare dei membri onorari dell'Associazione tra le personalità di cultura o scienza o tra persone fisiche maggiorenti che si siano comunque distinte per nobile senso di umanità, onestà, correttezza, impegno sociale e/o azioni concrete per l'Organizzazione o la collettività in genere, relativamente e congenialmente alla mission associativa, e che abbiano espresso la disponibilità ad accettare tale onorificenza.

I membri onorari non godono dell'elettorato attivo e passivo, non versano la quota sociale, possono partecipare all'Assemblea degli associati esclusivamente con diritto di parola, possono in qualunque momento presentare la propria rinuncia a tale carica esclusivamente onorifica e a titolo gratuito. Tale carica potrà comunque essere revocata dall'Assemblea degli associati.

Articolo 10

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese pre-autorizzate, effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche non motivata.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Articolo 11 **Doveri degli Associati**

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l'Associazione.

Gli associati volontari si obbligano altresì a:

- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 12 **Recesso decadenza ed esclusione degli Associati**

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:
 - in caso di morte;
 - in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
 - in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Associazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;
- sono dichiarati esclusi:
 - se inadempienti agli obblighi fissati dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
 - dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
 - per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
 - per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione dell'associato, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'Assemblea. L'associato oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in Assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere l'associato sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 13 **Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Sono altresì organi dell'associazione qualora si realizzino le condizioni previste dalla legge:

- l'Organo di controllo (ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 117/17);
- il Revisore/società di revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Articolo 14 **Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 associati, o di cinque quando li supera. Per gli associati minori di età, il diritto di partecipare, votare ed intervenire in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei associati e, in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e la certezza della modalità di espressione di voto, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, come previsto dall'articolo 21 del Codice civile, gli amministratori non hanno voto. In quanto compatibile, si applica altresì l'articolo 2373 del Codice civile.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
- c) approva il programma generale delle attività;
- d) stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- e) nomina e revoca, quando obbligatorio, l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- j) approva gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto o per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide solo se approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti e degli associati rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'articolo 21 del Codice civile, per lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'Assemblea, la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di nove (9) membri detti Consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello Statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 26 del d. lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso, il Presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 4 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, o di almeno due componenti se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il Presidente e tutti Consiglieri, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

L'intervento in Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:

- quando delegato dall'Assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un Segretario e/o Tesoriere e un Direttore Artistico, tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'Assemblea per il funzionamento dell'Associazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente Statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei

Consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 17 **Il Presidente**

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e in assenza del Vicepresidente, dal componente del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione.

Articolo 18 **Segretario**

Il Segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere/collaborare alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 25;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 19 **Tesoriere**

Il Tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere/collaborare alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 del d. lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 20 **Servizio civile**

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Articolo 21 **Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22 **Indicazione delle Risorse Economiche**

Le associazioni di promozione sociale possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 85.

L'Associazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti. Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs. 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23 **Quota sociale**

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'Assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o, se eletti, da queste decadono.

Articolo 24 **Convenzioni**

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture

assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 25

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Per quanto concerne il bilancio, si specifica che l'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 26

Organo di controllo

L'Assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'Assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 28

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati, o tra gli associati stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 29

Direttore Artistico

L'Assemblea, ricorrendone necessità operative, può deliberare l'istituzione di un Direttore Artistico/Musicale scelto in base a specifiche competenze tecnico-musicali.

Il Direttore Artistico/Musicale, sentito il Consiglio Direttivo:

- stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei coristi per le esibizioni;
- fissa la frequenza e la durata delle prove del coro;
- sceglie il repertorio che il coro eseguirà in ogni manifestazione;
- provvede alla formazione musicale dei componenti del coro e alla concertazione dei brani musicali del coro;
- promuove ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30

Norme Transitorie

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. Ove necessario, si provvederà alla loro integrazione secondo quanto prescritto dal presente Statuto.

In attesa dell'adozione del nuovo regolamento interno, rimane in vigore il regolamento esistente nei limiti e per quanto compatibile con le modifiche intervenute con l'approvazione del presente Statuto, della nuova forma giuridica assunta dall'Associazione e della normativa di settore applicabile.

Articolo 31 **Norme Finali**

L'associazione assumerà nella denominazione sociale l'acronimo "APS" successivamente per effetto dell'iscrizione nel RUNTS.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del Codice civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.